



# LEGGE DI BILANCIO 2025

## NOVITÀ FISCALI IMPRESE

### IRES premiale – riduzione dal 24% al 20%

Potranno beneficiarne i soggetti IRES che nel 2025 soddisfino le seguenti condizioni:

- accantonamento ad apposita riserva una quota non inferiore all'80% degli utili dell'esercizio, andando poi ad impiegare almeno il 30% della stessa (e comunque non inferiore al 24% dell'utile dell'esercizio in corso al 31/12/2023) per investimenti relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi tecnologicamente avanzati destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Gli investimenti oggetto della norma non potranno, in ogni caso, essere inferiori a 20.000 euro e dovranno essere realizzati dall'1.1.2025 entro il 31.10.2026;
- il numero di unità lavorative per anno (ULA) non deve abbassarsi rispetto alla media del triennio precedente;
- devono essere effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale, in misura pari ad almeno l'1% dei lavoratori della stessa categoria mediamente occupati nel 2024 (e, comunque, in misura non inferiore ad un lavoratore);
- l'impresa non deve avere fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione dell'integrazione salariale ordinaria ex art. 11 c. 1 lett. a) D.Lgs. 148/2015.

La norma fissa anche i casi di decadenza e di esclusione dall'agevolazione, riconducibili a:

- distribuzione della quota di utile accantonata vista in precedenza entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
- dismissione, cessione, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinazione stabile a strutture produttive localizzate all'estero dei beni oggetto di investimento entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento.



<b>PEC amministratori di imprese costituite in forma societaria</b>	L'obbligo di disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC), da comunicare al Registro Imprese, già previsto per le ditte individuali/società, è esteso agli amministratori di società.
<b>Reverse charge</b>	Si estende, con alcune eccezioni, il meccanismo di inversione contabile (o reverse charge) alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di proprietà del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono <u>attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica.</u>
<b>Spese di trasferta</b>	Dal 2025 la non tassazione/deducibilità delle spese relative alle trasferte dei dipendenti è subordinata al pagamento mediante mezzi tracciabili (versamento bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Le nuove disposizioni sono applicabili anche ai fini IRAP. Restano fermi i requisiti di deducibilità attualmente dettati dall'articolo 95, commi 1-3, del Tuir.
<b>Spese di rappresentanza</b>	La deducibilità, dal reddito d'impresa e ai fini Irap, delle spese disciplinate dal Dm 19 novembre 2008, è ammessa se il pagamento viene eseguito mediante strumenti tracciabili. Restano fermi i limiti di deducibilità fissati dall'articolo 108, comma 2 del Tuir.
<b>Indicazione CIN nel mod. REDDITI / 730 / CU</b>	Confermato l'obbligo di indicare nel mod. REDDITI / 730 / CU il Codice Identificativo Nazionale attribuito: <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alla locazione per fini turistici;</li> <li>• agli immobili destinati alle locazioni brevi;</li> <li>• alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extra alberghiere.</li> </ul> Il CIN deve essere indicato anche nella comunicazione dei dati, presentata entro il 30.6 dell'anno successivo, dei contratti di locazione breve stipulati dai soggetti esercenti attività di intermediazione immobiliare.
<b>CREDITI DI IMPOSTA - 4.0</b>	
<b>Nuove aliquote 2025</b> Beni nuovi di cui alla tabella A e B Finanziaria 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Investimenti in beni immateriali: credito d'imposta nella misura del 15%;</li> <li>• investimenti in beni materiali: credito d'imposta nella misura del 20%</li> </ul>
<b>CREDITI DI IMPOSTA - BONUS TRANSIZIONE 5.0</b>	
Riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva 3-6% o riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento 5-10%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro: 35% del costo</li> <li>- per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria: 5% del costo</li> </ul>



Riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva 6-10% o riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento 10-15%	<ul style="list-style-type: none"><li>- per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro: 40% del costo</li><li>- per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria: 10% del costo,</li></ul>
Riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva oltre 10% o riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento oltre 15%	<ul style="list-style-type: none"><li>- per la quota di investimenti fino 10 milioni di euro: 45% del costo</li><li>- per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria: 15% del costo</li></ul>
<b>Cumulabilità</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- con il credito di imposta ZES Unica Mezzogiorno e il credito di imposta ZES Agricoltura</li><li>- con il credito di imposta Zona Logistica Semplificata (ZLS)</li><li>- con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.</li></ul>
<b>Maggiorazione per gli impianti fotovoltaici</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Moduli fotovoltaici prodotti negli Stati UE con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%: 130% del relativo costo;</li><li>- Moduli fotovoltaici con celle, entrambi prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%: 140% del relativo costo;</li><li>- Moduli prodotti negli Stati UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'UE con un'efficienza di cella almeno pari al 24%: 150% del relativo costo</li></ul>